Allegato A) alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 95 del 13.12.2019

COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 95 del 13 dicembre 2019

I N D I C E

Articolo 1	Definizione del servizio	Pag. 4
Articolo 2	Normativa di riferimento	Pag. 4
Articolo 3	licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione	Pag. 5
Articolo 4	Condizioni d'esercizio	Pag. 5
Articolo 5	Numero delle licenze	Pag. 6
Articolo 6	Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea	Pag. 7
Articolo 7	Ambiti operativi territoriali	Pag. 7
Articolo 8	Taxi collettivo	Pag. 8
Articolo 9	Compatibilità tra licenze	Pag. 8
Articolo 10	Requisiti per il rilascio della licenza	Pag. 8
Articolo 11	Obblighi connessi alla licenza	Pag. 10
Articolo 12	Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	Pag. 10
Articolo 13	Concorso per l'assegnazione delle licenze	Pag. 11
Articolo 14	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze	Pag. 11
Articolo 15	Contenuti del bando di concorso	Pag. 12
Articolo 16	Rilascio e validità delle licenze	Pag. 12
Articolo 17	Titoli oggetto di valutazione	Pag. 13
Articolo 18	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	Pag. 13
Articolo 19	Trasferibilità della licenza	Pag. 14
Articolo 20	Caratteristiche delle autovetture	Pag. 15
Articolo 21	Sostituzione del veicolo	Pag. 17
Articolo 22	Autovetture di scorta	Pag. 17
Articolo 23	Uso proprio del veicolo	Pag. 18
Articolo 24	Turni di servizio	Pag. 18
Articolo 25	Acquisizione del servizio	Pag. 18
Articolo 26	Posteggi di stazionamento	Pag. 19
Articolo 27	Servizi centralizzati (radio telefono) per l'acquisizione della corsa	Pag. 19
Articolo 28	Obblighi del conducente durante il servizio	Pag. 20
Articolo 29	Diritti dei conducenti del servizio	Pag. 22
Articolo 30	Comportamento degli utenti	Pag. 23
Articolo 31	Sostituzione alla guida	Pag. 23
Articolo 32	Collaborazione alla guida	Pag. 24
Articolo 33	Interruzione del trasporto	Pag. 25
Articolo 34	Tariffe	Pag. 25

Articolo 35	Tassametro	Pag. 26
Articolo 36	Contachilometri	Pag. 27
Articolo 37	Ferie, assenze e interruzioni del servizio	Pag. 27
Articolo 38	Sanzioni	Pag. 27
Articolo 39	Sospensione della licenza	Pag. 28
Articolo 40	Revoca della licenza	Pag. 29
Articolo 41	Rinuncia alla licenza	Pag. 30
Articolo 42	Rappresentanza di categoria	Pag. 30
Articolo 43	Norma transitoria	Pag. 31
Articolo 44	Entrata in vigore	Pag. 31

Articolo 1

Definizione del servizio

1. Il servizio Taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un'utenza indifferenziata, mediante lo stazionamento pubblico o dietro chiamata, che può essere effettuata alle postazioni fisse nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o tramite Centro Radio.

2. I Taxi rientrano nella categoria dei veicoli M1, che l'articolo 47 del Codice della strada definisce veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Il servizio Taxi è regolamentato ai sensi della seguente normativa:

- L. n. 21 del15/01/1992 e ss.mm.ii. (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
- D.P.R.n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
- D.M. del 20/04/1993 Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- L.R. n. 21 del 7/12/2005 e ss.mm.ii. (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna);
- D.L. n. 223 del 04/07/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito in L. 04/08/2006 n. 248;
- D.G.R. n. 25/38 del 01.07.2010 (Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39.servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea);
- D.G.R. n. 37/19 del 21/07/2015 (Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea - Taxi e noleggio con conducente. Aggiornamento e semplificazione del procedimento);
- D.L. n. 135 del 14/12/2018 convertito in L. 11/2/2019 n. 12 (disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione);
- L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 e ss.mm.ii. (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

- D.R.G. n.10/13 del 28/2/2018 (Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia SUAPE);
- D.G.R. n. 32/55 del 8/8/2019 (Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (Taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

Articolo 3

licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza/autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/01/1921 n. 21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi possono:

a) essere iscritti, in qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443 (Legge-Quadro per l'artigianato);

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio di imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato.

5. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7 comma 3 della L. 15/01/1992 n. 21.

Articolo 4

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

a) il cumulo di più licenze per il servizio Taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per il servizio Taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitata con natanti.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio Taxi.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione di un familiare, o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L. 15/01/1992 n. 21 e del presente regolamento. In particolare ai sensi dell'articolo 10 comma 2 bis i titolari di licenza in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza, possono mantenere la titolarità della licenza, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della L. 15/01/1992 n. 21 il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.

6. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio S.U.A.P.E. l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del veicolo. L'elenco è allegato alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Articolo 5
Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera d), della L. 15/01/1992 n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nel determinare il numero delle licenze si deve tener conto delle seguenti variabili che caratterizzano il territorio comunale:

a) numero di abitanti;

b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;

c) presenza di attività turistiche;

d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;

e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi Taxi;

f) incidenza esercitata dalla presenza dei servizi radio-Taxi;

g) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, ecc.);

h) livello di offerta, sul territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

3. Le licenze rilasciate ad oggi nel Comune di Sassari sono pari a n. 35.

4. Le eventuali nuove licenze saranno individuate ai sensi della D.G.R. n. 32/55 del 8/8/2019 articolo 3 (Individuazione del contingente di titolarità) attraverso una

metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

− il numero di titolarità già operanti;

− entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;

− estensione territoriale;

− offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;

− presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;

− offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

− rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

5. Al fine del rilascio di nuove titolarità si deve tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui sopra che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al precedente comma in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

Articolo 6

Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i veicoli in servizio Taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza.

Articolo 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di Taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

3. E' facoltativa la prestazione del servizio di Taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale.

4. L'inizio del servizio di Taxi può avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.

5. E' permesso iniziare il servizio presso siti aeroportuali come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

Taxi collettivo

1. Il servizio di Taxi collettivo costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio Taxi, la cui caratteristica è quella di offrire il servizio stesso contemporaneamente a più utenti per distinti contratti di trasporto.

2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 bis L. 21/92, come modificato dalla L. 11/2/2019 n. 12, è consentito che i titolari di licenza per il servizio Taxi possano svolgere servizi integrativi quali il Taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

3. Può richiedersi un solo compenso maggiorato nel caso di uso collettivo abituale del Taxi da parte di persone che si recano ad una medesima destinazione.

Articolo 9

Compatibilità tra licenze

1. In capo ad uno stesso titolare di licenza è vietato:

a) il cumulo di più licenze per servizio Taxi anche se rilasciate da comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio Taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

2. In capo allo stesso soggetto è invece consentito il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio Taxi con l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 21/92.

Articolo 10

Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea Taxi è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero, essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea;

b) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 previsti dal Codice della strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Sassari, di cui all'articolo 6 della L. 15/01/1992 n. 21, tenuto dalla C.C.I.A.A., previsto dalla normativa vigente;

d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi seguenti:

- l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:

27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

31/05/1965 n. 575 s.m.i. (antimafia);

13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);

12/10/1982 n. 726 s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

17/01/1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);

e) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

f) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni , salvi i casi di riabilitazione;

g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;

h) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di Taxi anche nell'ambito di altri Comuni.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui sopra comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

3. Per ottenere il rilascio del titolo è, inoltre, necessario:

a) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

b) essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo;

c) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

d) l'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;

e) l'iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla commissione

competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'articolo 6 comma 3 della L. 15/01/1992 n. 21;

f) il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

g) non è ammessa l'iscrizione in più sezioni di ciascun ruolo, ai sensi della DGR n. 25/38 del 1/7/2010.

4. L'idoneità psico-fisica dovrà risultare da certificazione rilasciata dalla struttura Sanitaria pubblica.

Articolo 11

Obblighi connessi alla licenza

1. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto purché tali soggetti siano iscritti nel ruolo dei conducenti secondo quanto previsto dallarticolo 10 della legge n. 21/1992.

3. Il titolare della licenza trasmette al competente S.U.A.P.E., entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Articolo 12

Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il servizio Taxi è accessibile a tutti i soggetti con ridotta capacità di deambulazione.

2. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dal veicolo e per il trasporto di eventuali supporti o attrezzature loro necessari.

3. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità di tali soggetti è effettuato gratuitamente.

4. L'amministrazione comunale può istituire apposito servizio Taxi per il trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con apposito organico.

5. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione o non deambulanti, che devono essere dotati di ausili prescritti dalla normativa europea vigente in materia, idonei quindi ad assicurare agli stessi la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e dei relativi dispositivi di sicurezza. Devono, inoltre, essere dotati di ancoraggio di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a Taxi. L'altezza interna delle autovettura deve essere tale da consentire all'utente, compresa la carrozzina personale, un facile accesso nell'automezzo, comodità e sicurezza di viaggio. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.

6. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio.

7. Le vetture da immettere con il concorso per le nuove licenze dovranno essere attrezzate per il trasporto dei portatori di handicap.

8. Ogni singolo tassista, quando sostituisca la propria vettura, dovrà acquistare una vettura attrezzata per tale necessità.

Articolo 13

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio di servizio Taxi sono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli, a soggetti in possesso dei necessari requisiti e che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. La graduatoria del concorso ha validità di cinque anni, e ad essa si attingerà qualora si rendano disponibili presso il Comune una o più licenze. Si procederà a nuovo concorso quando, in seguito alla verifica quinquennale, occorra aumentare il numero delle licenze.

3. Il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio on line *e* sul sito internet istituzionale del Comune per la durata di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

5. II concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile del S.U.A.P.E., entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze. In caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data del nulla osta dell'Assessorato trasporti della Regione Sardegna.

6. Qualora non pervenga alcuna domanda o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 14

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Dirigente responsabile del S.U.A.P.E., o da un suo Funzionario delegato, con funzioni di Presidente, da due funzionari esperti dell'Amministrazione e da un dipendente del settore stesso, che svolge le funzioni di Segretario.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici concorsi, almeno uno dei componenti la Commissione di cui al comma che precede dovrà essere di sesso

femminile. In mancanza di tale figura il Commissario di sesso femminile sarà designato dal Segretario generale avendo riguardo alla competenza e alla cultura necessaria.

4. La Commissione è convocata dal Presidente.

5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Articolo 15

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- numero delle licenze da assegnare;

- requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle licenze tra i quali l'iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la locale C.C.I.A.A.;

- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- indicazione del termine per la presentazione delle domande;

- modulo di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo;

- divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza Taxi o di autorizzazione rilasciata anche da altro Comune.

- elementi che comportano l’esclusione della domanda.

Articolo 16

Rilascio e validità delle licenze

1. Il Dirigente responsabile del S.U.A.P.E., entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, provvede a comunicare l'assegnazione della licenza agli interessati e il nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che non costituisce titolo abilitativo.

2. Contestualmente, ai fini dell'effettivo avvio dell'attività, invita gli interessati a trasmettere entro 60 giorni, a pena di decadenza, la Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) ai sensi della L.R. 24/2016 allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la certificazione dell'avvenuto collaudo del veicolo.

3. Il S.U.A.P.E. rilascia all'avente titolo una ricevuta che abilita all'esercizio dell'attività e trasmette la DUA alla Direzione trasporti terrestri.

4. In caso di impedimenti comprovati per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni per la presentazione della DUA può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 60 giorni.

5. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta, nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

6. Le licenze sono rilasciate senza limite di scadenza.

7. Ogni variazione della titolarità della licenza dovrà essere comunicata tramite DUA.

8. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 17

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio Taxi, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare o sostituto alla guida ovvero dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre, fino a un massimo di otto semestri.

b) diploma di maturità: punti 1;

c) laurea in lingua straniera: punti 2 per ogni lingua straniera parlata.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. In sede di redazione del bando è facoltà della Commissione prevedere un esame d'idoneità con particolare riferimento alla conoscenza del presente Regolamento, nonché all'accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere. In tal caso la valutazione di tale prova non dovrà superare i 2 punti, di cui 1 per la conoscenza della lingua.

4. In caso di parità si assegnerà la licenza al concorrente con il carico di famiglia più elevato. Se dopo il raffronto dei carichi di famiglia i concorrenti si trovino ancora in parità di punteggio, sarà dichiarato vincitore il più anziano di età.

Articolo 18

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa, in seguito a trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centottanta giorni dal rilascio della licenza stessa o dalla voltura del titolo, a pena di decadenza, dandone immediata comunicazione al competente Servizio.

2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 180 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 60 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 48 ore, all'Ufficio S.U.A.P.E.

Articolo 19

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza e/o autorizzazione per atto fra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, della L. 15/01/1992 n. 21 ovvero:

a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o revoca della patente di guida, comprovato da apposita certificazione rilasciata dagli enti territorialmente competenti.

2. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, le certificazioni e il titolo autorizzatorio dovranno essere trasmessi al comune entro 15 giorni.

3. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro 180 giorni dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della L. 15/01/1992 n. 21, per 5 anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata anche da altro comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza alla persona designata o in alternativa comunicare la sospensione del servizio.

6. L'acquirente deve chiedere l'intestazione a suo nome della licenza di esercizio, allegandovi copia autenticata del contratto d'acquisto del veicolo. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione, con la quale si attesti il possesso dei requisiti di legge.

7. Il trasferimento della licenza d'esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi. Per nucleo familiare si intende “originario o d'origine”, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio S.U.A.P.E. il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui nessun erede intenda continuare nell'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea, la licenza può essere trasferita a un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno.

8. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso. Se l'erede della licenza è un minore d'età o un incapace, chi lo rappresenta legalmente può chiedere al S.U.A.P.E. di gestire l'attività in nome e per conto della persona rappresentata, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge per poterlo fare; in alternativa, può chiedere di essere autorizzato a far gestire temporaneamente la stessa attività da terzi in possesso dei requisiti di legge, per tutto il tempo di durata dell'impossibilità. Se chi rappresenta il minore o la persona incapace non provvede a chiedere di gestire l'attività in nome e per conto del minore stesso o, in alternativa, di assegnare a terzi la gestione, entro il termine massimo di 2 anni dalla data in cui il minore o l'incapace ha ereditato l'attività, egli decade da ogni diritto in merito della stessa. Il minore o la persona incapace decade da ogni diritto in merito alla licenza Taxi e all'attività con la stessa esercitata se, entro 60 giorni dalla cessazione dello stato d'incapacità, non chiede al Comune l'intestazione della licenza, dimostrando di avere richiesto anche i titoli professionali per gestirla. Il termine è prorogato, per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, a richiesta dell'interessato, se il mancato ottenimento dei titoli professionali non dipende dalla mancanza di volontà o inerzia dell'interessato.

9. Il trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa” è subordinato:

a) alla trasmissione, presso l'Ufficio S.U.A.P.E., del contratto di cessione registrato o, in attesa della registrazione, del certificato notarile della stipula dell'atto medesimo;

b) alla trasmissione della dichiarazione di successione, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

c) alla trasmissione della dichiarazione da cui risulta che il cessionario o l'erede sono in possesso dei requisiti di legge.

Articolo 20
Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi, oltre al rispetto della vigente normativa, devono:

a) avere facile accessibilità e almeno quattro porte d'ingresso più il bagagliaio;

b) essere collaudati per non più di otto posti per i passeggeri;

c) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con la dicitura “Taxi”;

d) essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;

e) avere colorazione esterna bianca, con caratteristiche cromatiche e fattore di luminanza conformi alle prescrizioni previste dal D.M. 19/11/1992;

f) avere a bordo il tariffario in vigore indicante il numero della licenza, collocato in modo ben visibile;

g) essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti con ridotta capacità di deambulazione (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

2. I veicoli adibiti al servizio Taxi devono, inoltre, riportare i seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di 5 cm di altezza per 20 cm di lunghezza, di colore bianco, recante la scritta a caratteri neri “SERVIZIO PUBBLICO” e il numero della licenza, oltreché lo stemma del Comune;

b) al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a 80 mm dal bordo inferiore delle vetrate. All'interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di 70 mm di altezza per 450 mm di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero. All'interno deve recare lo stemma originale del Comune di appartenenza e le scritte “COMUNE DI SASSARI” e “TAXI” di altezza non inferiore a 60 mm, oltre al numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a 30 mm;

c) sulle fiancate laterali dell'autovettura, ad esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a 875 cm2 recanti informazioni sul soggetto fornitore del servizio, come il numero di telefono;

d) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta “TAXI” e il numero della licenza;

e) le autovetture adibite al servizio Taxi destinato ai soggetti con ridotte capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo convenzionale di accessibilità, di cui all'art. 381 del Regolamento di attuazione del C.d.S., posizionato su tutti i lati del veicolo;

f) un cartello indicante il divieto di fumare ben visibile all'interno dell'autovettura.

g) al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori;

h) essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano);

i) è consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sia all'interno che all'esterno dei veicoli adibiti al servizio Taxi, come previsto dall'articolo 57 del C.d.S. e s.m.i., preventivamente autorizzata; la pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'interno che all'esterno del veicolo;

j) le esposizioni pubblicitarie ove previste dal comma 2 lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di legge al fine di non disorientare gli utenti del servizio;

k) all'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile e tradotto anche nella lingua inglese, l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono dell'Ufficio addetto alla vigilanza e ad accogliere eventuali reclami o segnalazioni.

l) Le autovetture dovranno essere dotate di appositi indicatori luminosi atti ad indicare la disponibilità o meno del servizio.

Articolo 21

Sostituzione del veicolo

1. La sostituzione del veicolo è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza all'Ufficio S.U.A.P.E. La comunicazione, da trasmettere entro 5 giorni dall'immatricolazione del veicolo, deve contenere:

a) le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio Taxi;

b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente Ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento;

c) copia dell'atto che attesti la titolarità giuridica del veicolo;

d) copia della carta di circolazione del veicolo;

e) copia del documento di identità del dichiarante.

2. L'ufficio provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.

3. Il titolare di licenza dovrà far pervenire all'Ufficio S.U.A.P.E. copia della carta di circolazione del veicolo attestante l'avvenuta omologazione ad uso pubblico effettuata presso il competente Ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri entro 10 giorni dall'annotazione.

Articolo 22

Autovetture di scorta

1. Possono essere concesse una o più licenze per l'immatricolazione di veicoli di scorta per la sostituzione di un veicolo temporaneamente fermo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico o altre motivazioni che impediscono la temporanea circolazione del veicolo, per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza di tale termine.

2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate “BIS” non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio Taxi e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale, trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

3. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente Regolamento, debitamente collaudate per tale servizio ed essere dotate dei contrassegni per i Taxi, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola “BIS” al posto del numero della licenza.

4. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza “BIS”, dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente, che l'assegnerà nel rispetto dell'ordine temporale di richiesta, e dovrà circolare con entrambe le licenze in originale e non potrà usare, direttamente o a mezzo sostituto, la propria autovettura.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del S.U.A.P.E. che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio Taxi.

6. Alle autovetture di scorta si applicano le norme attinenti al presente Regolamento.

Articolo 23

Uso proprio del veicolo

1. Ai sensi dell'articolo 86 del Codice della Strada, come modificato dall'articolo 14 comma 6 del D. Lgs. 19.11.1997 n. 422, è consentito l'uso proprio del veicolo adibito al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo facilmente visibile, apposito cartello con la scritta “FUORI SERVIZIO” delle dimensioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 24

Turni di servizio

1. I turni di servizio che devono essere osservati dai Taxi sono indicati dalla categoria degli operatori tramite i propri rappresentanti e sono approvati dal Servizio competente. In ogni caso, i turni devono garantire la copertura del servizio 24 ore su 24.

2. Qualsiasi eventuale sospensione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio competente ed al responsabile della categoria.

Articolo 25

Acquisizione del servizio

1. Nell’ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;

b) mediante sistemi di chiamata via centro radio, la cui costituzione è obbligatoria per gruppi di almeno 10 operatori, con spesa a carico dei tassisti che vi aderiscono;

c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

2. Le prenotazioni di corsa sono di norma effettuate tramite il centro radio che dovrà procedere ad assegnare la chiamata al primo in ordine di turno presente nella zona.

3. I tassisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio. È consentito scambiare il proprio turno di servizio con un altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio del servizio.

4. È obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

5. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.

6. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, possono essere concessi temporanei turni speciali.

Articolo 26

Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree denominate posteggi di stazionamento, a tal fine predisposte e individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

2. Spettano esclusivamente all'Amministrazione comunale l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.

3. È facoltà dell'Amministrazione comunale l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta agli interessati, qualora si tratti di eventi programmati.

4. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, in ogni caso nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.d.S. e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotato il servizio.

5. E' consentito l'accesso al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il Taxi è libero. In tal caso il titolare dovrà avvisare il servizio centralizzato, se attivo.

Articolo 27

Servizi centralizzati (radio telefono) per l'acquisizione della corsa

1. La corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento esclusivamente riservate ai Taxi, fatta salva la possibilità dell'utente di fare richiesta diretta a vista al veicolo in transito come già espressamente indicato.

2. La corsa è acquisita inoltre nelle seguenti modalità:

a) mediante chiamata dalla centrale e/o tecnologie connesse;

b) mediante chiamata al telefono posto nell'area di stazionamento, o eventuale numero del servizio centralizzato;

c) quando l'utente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;

d) a richiesta dell'utente.

3. Nei modi indicati alla lettera a) e b) la corsa sarà effettuata dal Taxi primo della fila, nel modo di cui alla lettera c) l'utente potrà scegliere discrezionalmente il veicolo Taxi senza vincoli di precedenza.

4. Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per le chiamate Taxi o di altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo e conformi alle normative in vigore, a cui debbono risultare collegati tutti i veicoli adibiti al servizio autorizzati.

5. Il servizio Taxi, attivato tramite servizio centralizzato, presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.

6. Nel caso di servizio centralizzato il risponditore deve fornire all'utente il numero del Taxi prenotato, il tempo di attesa ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

Articolo 28
Obblighi del conducente durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente del servizio Taxi ha l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità, in qualsiasi evenienza;

b) essere, durante il servizio e nelle aree di stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

c) seguire il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta dello stesso, ovvero in caso di documentabili motivi di forza maggiore;

d) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio in favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;

e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei Taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;

f) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Dirigente responsabile del S.U.A.P.E.;

g) caricare i bagagli dei viaggiatori compatibilmente con la capienza massima individuata per il veicolo;

h) trasportare i cani accompagnatori di non vedenti;

i) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

j) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

k) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio S.U.A.P.E. le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;

l) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura, in quanto è vietata l'apposizione di calcomanie non autorizzate;

m) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il Taxi entri in avaria su strada extraurbana;

n) consegnare all'ufficio del settore competente qualsiasi oggetto rinvenuto all'interno del veicolo entro 24 ore dal ritrovamento del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

o) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

p) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;

q) informare immediatamente il passeggero e interrompere il servizio in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso, l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio, calcolato sulla tariffa vigente;

r) rilasciare all'utente la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data e il totale indicato dal tassametro, oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extra-comunale; dovranno inoltre essere indicati gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;

s) tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

t) esporre in modo ben visibile all'interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dall'Ufficio competente, almeno in due lingue (italiano ed inglese) più in sistema braille, contenente il numero della licenza, l'indirizzo mail e il numero telefonico dell'Ufficio del settore competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;

u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;

v) non far salire sull'autovettura persone e animali estranei a quelle che hanno richiesto il servizio.

2. Nell'esercizio del servizio Taxi al conducente è vietato:

a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi specificati nel presente regolamento;

b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;

d) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo di piombatura;

e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

f) rifiutarsi di accettare il pagamento della tariffa tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente;

g) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;

h) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;

i) fumare o consumare cibo durante il servizio;

j) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione;

k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 29

Diritti dei conducenti del servizio

1. Durante l'espletamento dell'attività, i conducenti del servizio Taxi hanno diritto di:

a) rifiutare la prestazione del servizio all'utente che si presenti in evidente stato di alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il conducente è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante il servizio centralizzato;

b) rifiutare il trasporto di animali diversi dal cane accompagnatore di non vedenti, in quanto il trasporto animali è facoltativo;

c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;

d) impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;

e) rifiutare di attendere l'utente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione o in condizioni di mancanza di sicurezza;

f) rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;

g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche, di pulizia dell'autovettura, o pretende di fumare;

h) rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente o indecoroso, ovvero versi in stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività;

i) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente sia stato precedentemente insolvente;

j) rifiutare la corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 60 minuti rispetto al turno di servizio.

Articolo 30

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio Taxi è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del C.d.S. al riguardo;

e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal C.D.S.;

g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;

h) scendere dal veicolo senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Articolo 31

Sostituzione alla guida

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito in L. 04/08/2006 n. 248, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza Taxi è contemplata secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, della L. 15/01/1992 n. 21. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza, previsti da questo regolamento.

2. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del Taxi nei seguenti casi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o servizi pubblici elettivi.

3. Le ferie di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo dovranno essere godute entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento; potranno essere godute fino al 30 giugno dell'anno successivo qualora non siano state fruibili per causa di forza maggiore debitamente documentata, che sia riconosciuta valida dal competente Servizio del Comune.

4. I minori, eredi del titolare della licenza per il servizio Taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato; in alternativa, può essere regolato anche in base a un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

6. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, deve trasmettere, congiuntamente al sostituto alla guida individuato, comunicazione al Dirigente responsabile del S.U.A.P.E., corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.

7. La comunicazione di cui al punto precedente, con l'attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio competente, deve essere allegata all'originale della licenza d'esercizio e conservata a bordo del veicolo di servizio.

8. Il sostituto svolge il proprio servizio all'interno del turno assegnato al titolare della licenza, secondo le modalità di impiego concordate con l'Amministrazione comunale.

9. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Articolo 32
Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza Taxi, nello svolgimento del proprio servizio, possono avvalersi del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi e previdenziali. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza, previsti da questo regolamento.

2. La collaborazione alla guida è soggetta a previa presentazione di DUA, ai sensi della L.R. n. 24 del 20/10/2016, da parte del titolare della licenza. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. L'ufficio S.U.A.P.E. rilascia apposita ricevuta al collaboratore familiare, che deve essere allegata all'originale della licenza d'esercizio e conservata a bordo del veicolo di servizio.

3. Il collaboratore svolge il proprio servizio all'interno del turno assegnato al titolare della licenza, secondo le modalità di impiego concordate con l'Amministrazione comunale.

4. La variazione o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate all'Ufficio S.U.A.P.E. entro 15 giorni.

5. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a 60 giorni; possono essere sostituiti dal collaboratore familiare presentando la relativa documentazione come sopra indicato.

Articolo 33

Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio Taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.

2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scende dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.

3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

4. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto, il titolare di licenza è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente.

Articolo 34

Tariffe

1. Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta dal trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con delibera della giunta comunale.

2. La tariffa è a base multipla, rapportata al tempo di permanenza in vettura, alla percorrenza per il servizio urbano, a base chilometrica per il servizio extraurbano e ad eventuali servizi supplementari.

3. Nell'ambito del territorio comunale, deve essere precisato cosa debba intendersi per zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla, nonché per zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.

4. I supplementi tariffari possono essere previsti per il servizio notturno (dalle ore 22:00 alle ore 07:00) e per il servizio festivo. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.

5. L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, laddove previsto il pagamento anticipato, tariffe agevolate per coloro che si recano in discoteca o altri luoghi aggregativi, tariffe agevolate per determinate categorie di utenti, quali

donne sole e minorenni in particolari fasce orarie, anziani e portatori di handicap, nonché istituirsi carte prepagate a tariffe scontate per gli utenti abituali e richiedersi un solo compenso maggiorato nel caso di uso collettivo abituale del Taxi da parte di persone che si recano ad una medesima destinazione.

6. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.

7. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio Taxi è concordato tra l'utente e il vettore.

8. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno, essendo questa inclusa nel servizio.

Articolo 35

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare per il servizio.

2. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero/occupato) devono essere collegate al cassonetto luminoso sulla parte superiore del veicolo.

3. Il tassametro deve essere installato conformemente alle normative vigenti, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione, dopo la verifica dello strumento, deve essere coperto, chiuso con una vite e sigillato con piombo ed impresso lo stemma del Comune.

4. Gli organi di vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

5. A seguito della programmazione dei tassametri per adeguamento tariffe, guasto o sostituzione, sarà rilasciata ai titolari della licenza apposita dichiarazione da parte del soggetto abilitato alla programmazione da cui risulta:

a) la data e l'ora in cui è avvenuto l'intervento sul tassametro che ha comportato la rimozione del sigillo;

b) in caso di adeguamento delle tariffe, gli estremi dell'atto relativo e la conformità dell'adeguamento all'atto medesimo;

c) che il tassametro presentato per la programmazione era regolarmente sigillato e che i sigilli sono stati tolti in tale occasione.

6. Sarà cura dell'operatore comunicare immediatamente per iscritto agli uffici comunali competenti la rimozione dei sigilli avvenuta a qualunque titolo con la richiesta di apposizione di nuovo sigillo.

7. Il titolare della licenza che ha fatto richiesta della nuova piombatura è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo tenendo a bordo dell'autovettura copia di tale richiesta, rimanendo a suo carico la responsabilità della conformità delle tariffe praticate all'utenza.

8. In caso di guasto del tassametro, il conducente dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione, attenendosi alle disposizioni del presente articolo.

9. Possono essere stipulate apposite convenzioni con aziende e officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

Articolo 36

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima del termine della corsa, della circostanza devono essere informati il cliente e successivamente l'Ufficio S.U.A.P.E. Restano ovviamente salve le disposizione del C.D.S. in ordine alla perfetta efficienza dei dispositivi di equipaggiamento durante la circolazione del veicolo previsti dal relativo articolo 79.

Articolo 37

Ferie, assenze e interruzioni del servizio

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche frazionati. In base alla programmazione a turni del servizio come previsto, dovrà essere garantita sempre la presenza di almeno il 50% dei componenti. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima della data della fruizione, darne comunicazione scritta al Dirigente responsabile del S.U.A.P.E.. Qualora l'Ufficio riscontri che l'assenza possa pregiudicare l'efficienza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Ogni altra assenza dal servizio deve essere comunicata e certificata, prima dell'inizio del servizio, all'Ufficio S.U.A.P.E. .

3. Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza ed altri congedi previsti dalla normativa vigente non sono conteggiati come giorni di ferie.

4. Il titolare di licenza, in caso di assenza, ha facoltà di farsi sostituire alla guida esclusivamente secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 48 ore, all'Ufficio S.U.A.P.E.

Articolo 38

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, dal Codice penale e

dal Codice della strada (articoli 85 e 86), tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dalla L. 24/11/1981 n. 689.

2. L'inosservanza da parte dei conducenti di Taxi degli obblighi disposti dall'articolo 11 della legge L. 21/1992 è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

3. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'interessato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 07/08/1990 n. 241, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio S.U.A.P.E., entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.

5. Ove il fatto non costituisca reato o comporti più grave e specifica sanzione, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sospensione o la revoca della licenza.

Articolo 39

Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Servizio competente per un periodo non superiore ai dieci giorni nei seguenti casi:

a) mancanza della licenza a bordo del mezzo;

b) mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa;

d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione;

e) esercizio non autorizzato di servizio integrativo del servizio di linea;

f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri comuni;

g) violazione dell'obbligo di tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo;

h) mancata comunicazione della sospensione del servizio;

i) violazione degli obblighi di cui all'articolo 28 del presente regolamento;

j) mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;

k) violazione dell'obbligo di dotarsi della licenza per l'immatricolazione di vetture per servizio di scorta di cui all'articolo 23;

l) violazione dell'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione preventiva all'utilizzo del Taxi di scorta di cui all'articolo 23;

m) mancata tenuta del registro delle vetture di scorta di cui all'articolo 23;

n) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 23;

o) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo. 29;

p) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri;

q) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami;

r) rifiuto di prestare servizio per le destinazioni obbligatorie .

2. La licenza è sospesa per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

a) violazione di norme del Codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;

d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;

e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati di cui all'articolo 34 del presente regolamento;

f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.

3. La sospensione viene comunicata per opportuna conoscenza al competente Ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio del settore competente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto.

5. Durante il periodo di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori.

Articolo 40
Revoca della licenza

1. Il Servizio competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il sevizio Taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;

b) per avere il tassista al quale sia stata assegnata un'auto di scorta utilizzato, a mezzo di sostituto o collaboratore o altra persona, la propria autovettura;

c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista previsti dalla legge e dal presente regolamento, ovvero le capacità psicofisiche necessarie;

d) per perdita dei requisiti da parte delle figure giuridiche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 3°, del presente regolamento, alle quali i singoli esercenti abbiano conferito le proprie licenze;

e) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi della vigente normativa;

f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;

g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;

h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

i) per motivi di pubblico interesse di comprovata gravità.

2. La revoca viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41

Rinuncia alla licenza

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione comunale i contrassegni.

3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Articolo 42

Rappresentanza di categoria

1. E' istituita presso il Comune di Sassari la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio Taxi nell'ambito del territorio comunale per l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione consultiva comunale è nominata con deliberazione della Giunta comunale e permane in carica per 5 anni dalla sua costituzione.

Detta Commissione ha funzioni consultive dirette a :

- collaborare con gli uffici comunali preposti per vigilare sul servizio e sull'applicazione del regolamento;

- promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti per migliorare il servizio, formulare proposte o evidenziare criticità da sottoporre ai competenti uffici comunali.

3. Essa è costituita da:

- il Dirigente del S.U.A.P.E. che la presiede, o un suo delegato;

- il Comandante del Corpo della polizia locale o un suo delegato;

- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale o un rappresentante sindacale o un delegato dei tassisti presenti sul territorio comunale;

- un componente designato dalla Consulta associazione disabili;
- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.

4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o delle associazioni che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che vengano sostituiti dai supplenti.

6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione e le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

7. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia del servizio Taxi.

Articolo 43

Norma transitoria

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Articolo 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Sassari e sostituisce ed abroga ogni altra regolamentazione esistente in materia.